

(N. 1299)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla IX Commissione permanente (Agricoltura e foreste, alimentazione) della Camera dei deputati nella seduta del 14 dicembre 1955 (V. Stampato N. 1223)

d'iniziativa del Deputato COTTONE

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 22 DICEMBRE 1955

Elevazione del limite massimo di solfati nei vini.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 2 del regio decreto-legge 2 luglio 1936, n. 1640, è sostituito dal seguente:

« La gessatura dei mosti destinati alla vinificazione è tollerata, ma i vini gessati contenenti più di grammi 1,50 per litro di solfati, calcolati come solfato neutro di potassio, non possono essere venduti per consumo diretto. Per i vini marsala e per gli altri vini speciali ai sensi delle leggi vigenti, contenenti solfati calcolati come solfato neutro di potassio, il limite massimo di solfati consentito per la vendita per consumo diretto è di grammi 2,50 per litro ».

Il Presidente della Camera dei deputati
LEONE.